



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 4 maggio 2023 n.79

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 103, comma 9, della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 2 maggio 2023;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI INERENTI ALLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N.171

Art. 1 *(Regime fiscale)*

1. All'operazione contemplata all'articolo 3, comma 6 della Legge 23 dicembre 2022 n.171 si applicano, senza eccezioni, le medesime esenzioni di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 19 febbraio 2021 n. 23, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge 7 dicembre 2020 n.212 richiamate dall'articolo 3, comma 4 della Legge n. 171/2022.
2. Alle operazioni contemplate all'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022 è integralmente estesa, senza eccezioni, l'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 1 del Decreto - Legge n.212/2020, richiamate all'articolo 3, comma 4, ultimo periodo, della Legge n.171/2022; in ogni caso:
 - a) le operazioni di emissione dei titoli di debito pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022, le attività, gli atti, i contratti, i documenti, le relative copie alle stesse inerenti ovvero conseguenti, nonché gli interessi ovvero gli altri redditi, di qualsiasi natura, derivanti dai medesimi titoli del debito pubblico, sono esenti da qualsiasi imposta, anche straordinaria, diretta o indiretta, dazio, tassa o onere governativo di qualsiasi natura, ivi inclusa l'Imposta Generale sui Redditi ed ogni imposta di registro e di bollo;
 - b) l'esenzione totale di cui alla lettera a) si applica per ogni imposta, per tutto il periodo di durata dei titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022;
 - c) ad ulteriore specificazione ed in via non esaustiva, sui titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022 non viene applicato l'articolo 5 della Legge 16 dicembre 2013 n.166;
 - d) ad ulteriore specificazione ed in via non esaustiva, sugli interessi derivanti dai titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022 si applica l'esenzione prevista dal comma 4 dell'articolo 103 e dal comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 e successive modifiche;

- e) ad ulteriore specificazione ed in via non esaustiva, sugli altri redditi derivanti dai titoli del debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n.171/2022 si applica l'esenzione prevista dal comma 3 dell'articolo 104 e dal comma 8 dell'articolo 148 della Legge n.166/2013 e successive modifiche;
- f) ad ulteriore specificazione ed in via non esaustiva, gli atti, i contratti e i documenti inerenti ovvero conseguenti all'emissione dei titoli di debito pubblico emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge n. 171/2022 sono esenti da obblighi di registrazione di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.85 e successive modifiche.

Art. 2

(Notifica atti relativi a controversie inerenti ai titoli del debito pubblico)

1. Nel caso di qualsiasi controversia inerente alle operazioni contemplate all'articolo 3 della Legge n.171/2022, gli atti mediante i quali viene avviato il relativo procedimento da parte delle controparti della Repubblica di San Marino possono essere notificati direttamente ad un soggetto preposto presso un ufficio consolare della Repubblica di San Marino, purché vi sia espressa elezione di domicilio in tal senso da parte dell'Emittente.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 maggio 2023/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

